

RISPOSTE ALLE FAQ – aggiornamento al 1° aprile 2021

REFERENTI, PERSONALE, RAPPRESENTANTI, ETS & ATI

- a) Art. 10 “Convenzione”, comma 2 : I proponenti i cui progetti siano ammessi a contributo ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli dovranno sottoscrivere la Convenzione da remoto, esclusivamente con firma digitale.

Vorrei sapere se la firma digitale concerne tutti i rappresentanti del gruppo informale che devono quindi munirsi di firma digitale o è sufficiente la firma del referente del gruppo nonché rappresentante legale dell'ente che si è costituito?

L'art. 10 comma 2 dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini cita “I proponenti i cui progetti siano ammessi a contributo [...] dovranno sottoscrivere la Convenzione da remoto, esclusivamente con firma digitale”. Tuttavia, al momento della stipula della Convenzione il gruppo informale dovrà già essersi costituito in ETS, pertanto è corretto sostenere che a firmare la Convenzione dovrà essere il rappresentante legale dell'ETS che si è costituito.

- b) I CV da presentare insieme all'allegato 3a - Scheda idea progettuale, sono figure che non possono essere calcolate nell'allegato 5 - Piano dei costi? Ovvero, sono figure non retribuibili?

L'allegato 3a - Scheda idea progettuale, da compilare a cura degli ETS, prevede che vengano allegati i “Curricula vitae in formato europeo delle professionalità impiegate”. Per professionalità impiegate si intendono tutti coloro che vengono impiegati per la realizzazione delle attività di progetto, indipendentemente dalla circostanza che i loro emolumenti possano essere o meno rimborsati. Ciò serve alla Commissione per l'attribuzione del punteggio di max 20 punti di cui all'indicatore 2a) della griglia dei criteri di valutazione (art. 8 comma 2 dell'Avviso).

- c) Due dei nostri partner di progetto hanno modificato, durante la Fase 1, lo Statuto e il Rappresentante Legale. Dobbiamo provvedere all'invio delle suddette modifiche statutarie via pec a mercato.lavoro@pec.comune.napoli.it o vanno semplicemente allegate al momento della presentazione della domanda?

Come già chiarito nel corso di precedenti webinar, in questo caso sarà sufficiente allegare lo Statuto modificato alla domanda di concessione del contributo, come del resto è testualmente previsto dall'allegato 1a ETS *Domanda di concessione del contributo e di accesso al servizio di affiancamento*.

- d) L'allegato 3a ETS presenta un errore, dove richiede del "legale rappresentante dell'associazione" alla stessa associazione denominata, ripetendo lo stesso schema degli All. 1 e 2 che si riferiscono al rappresentante legale.

L'allegato 3a ETS si limita a citare, nella generalità a pagina 2, il “rappresentante legale dell'ente del Terzo settore”.

- e) Nel caso di formazione dell'ATS è stato stabilito se questa può essere fatta tramite uffici comunali o è obbligatoria la scrittura tramite notaio? Perché in questo caso dovremmo inserire nel piano economico anche questi costi.

La costituzione dell'ATS va fatta attraverso atto notarile e non tramite uffici comunali. Le relative spese possono essere rendicontate, in quanto testualmente previste tra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. d) dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini (altri costi diretti: costi di costituzione dell'ETS).

- f) Il team che ha seguito il percorso di formazione iQ (di cui sono stati inviati i CV nella prima fase) comprende anche me, che non sono dipendente della Cooperativa (R)Esistenza. Anche in questo caso è necessario procedere con un avviso di selezione?

Per chi ha seguito il percorso di formazione nell'ambito della Fase 1 di iQ, e la circostanza è comprovabile dai registri telematici delle presenze, non occorre procedere con avvisi di selezione. Diversamente occorrerà procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, a meno che il soggetto in questione non sia già socio dell'ETS, purché tale qualifica di socio risulti ufficialmente alla data di presentazione della candidatura.

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

- a) Le spese di assicurazione per mezzi di trasporto utilizzati per le attività vanno imputate all'acquisto di beni o messi nei costi indiretti?

Tali spese vanno inserite nella Macrovoce di spesa D – altri costi diretti (si veda in proposito pag. 30 delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti)

- b) È possibile imputare quota parte del canone per l'immobile in cui si faranno le attività se questo immobile è di proprietà del comune?

Sì, se viene corrisposto un canone di locazione. Ovviamente, se l'immobile non è interamente destinato all'attività progettuale, detto canone verrà imputato in quota parte.

- c) Macrovoce C rispetto al limite dei 15 mila euro è da intendersi solo in riferimento all'acquisto di beni e servizi o incorpora anche le spese per noleggio e locazione di beni e servizi?

Il massimale di 15.000 euro si riferisce al totale della Macrovoce C.

- d) Il limite dei 15 mila nella macrovoce è da intendersi per singolo servizio?

No, si riferisce al totale della Macrovoce C.

- e) Iva: è giusto non inserire alcun costo Iva per il personale intendendo il costo indicato come lordo? Così come beni e servizi non mettere Iva ma considerando il costo lordo?

Per i costi del personale l'Iva non deve essere inserita, in quanto non presente. Per le altre voci va inserito sia l'importo imponibile che quello dell'Iva, va poi inserita l'opzione 1 (Iva non rendicontabile) e/o l'opzione 0 (IVA rendicontabile) a seconda del proprio regime fiscale.

f) È possibile mettere a budget i costi del personale dipendente di un socio di maggioranza del Soggetto proponente?

No, deve essere dipendente del soggetto proponente.

g) Per quanto riguarda le variazioni del piano dei costi (spiegate nelle Linee guida), queste si riferiscono ad una eventuale rimodulazione nella fase successiva all'ammissione del finanziamento? È possibile, dunque, aumentare il finanziamento che è stato richiesto nella prima proposta progettuale?

Il paragrafo *Variazioni* del documento di Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti prende in esame il caso delle variazioni nel Piano dei costi che si verificano all'interno della medesima macrovoce di spesa elencata negli Avvisi, o tra le diverse macrovoci di spesa. I Come previsto dall'art. 3 comma 7 dell'Avviso riservato agli ETS, e dall'art. 3 comma 4 dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini, la Commissione di valutazione considererà ammissibili eventuali modifiche nell'elaborazione del progetto, purché non siano tali da stravolgere, a suo insindacabile giudizio, l'essenza stessa del progetto stesso, e purché siano conseguenza del lavoro svolto nell'ambito del percorso di accompagnamento svolto nella Fase 1

h) In merito al bando ad oggetto chiedo se nel caso di acquisto di beni mobili (mezzi trasporto):

- si debba indicare a budget solo il costo con ammortamento (se il bene costa 30.000 ed è ammortizzabile in 7 anni posso richiedere il finanziamento dell'intero costo o solo di 1/7 del costo su 1 anno= circa 4.000 euro?)

No, è possibile indicare a budget il costo di acquisto del bene e non la quota di ammortamento del medesimo. Quanto sopra, beninteso, nel limite del massimale di 25.000 euro previsto per l'acquisto di beni dall'art. 15 comma 3 lett. b) dell'Avviso riservato agli ETS, e dall'art. 16 comma 3 lett. b) dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini.

- se per mezzo di trasporto si intenda anche il trasporto merci o esclusivamente quello di trasporto persone.

Per mezzo di trasporto si intende anche quello adibito al trasporto di merci.

i) Le variazioni alle macrovoci del piano economico, sempre restando nel limite del 20%, devono essere comunicate all'amministrazione comunale prima del 15 aprile per essere validate, o possono essere inserite direttamente nel piano economico e adeguatamente specificate nel formulario?

L'ipotesi che i beneficiari debbano operare variazioni rispetto al progetto approvato che comportino modifiche al Piano dei costi non superiori al 20% è contemplata dall'art. 14 comma 3 dell'Avviso riservato agli ETS e dall'art. 15 comma 3 dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini. Tali norme prevedono che il beneficiario trasmetta prontamente una comunicazione a scopo informativo, che andrà indirizzata alla PEC mercato.lavoro@pec.comune.napoli.it. Si specifica che ai fini di cui sopra si considerano le variazioni apportate nel corso della realizzazione delle attività di progetto, rispetto a quanto indicato nel *Modello di Piano dei costi* presentato in sede di candidatura alla Fase 2.

- j) Con riferimento all'allegato 9a ETS modello economico previsionale, vi chiediamo spiegazioni in merito alla tipologia di dati da inserire nello stesso. Se analizziamo infatti il documento anche in base alle richieste inserite nell'allegato 3a Scheda Progettuale al punto 1.9 (“Descrivete come il vostro progetto si sosterrà economicamente nel tempo, esplicitando il vostro modello di ricavi per linea di servizio/prodotto e come questo può essere in grado di generare economie di scala. Descrivete, anche quantitativamente, le ipotesi alla base del modello in termini di bacino di utenza pagante, di prezzi per servizio/prodotto e di eventuali marginalità. Esplicitate, con visione triennale, i principali flussi di costi (diretti e indiretti), ricavi ed i principali investimenti materiali o immateriali necessari per avviare e realizzare l’iniziativa specificando quali saranno coperti dal contributo – rif. art. 8 dell’Avviso, criterio 1i) – 1i.1) – 11”), sembrerebbe che:
- nella scheda Progettuale dovrebbero essere riportati i costi coperti da contributo e le linee di redditività di progetto suddivise in questo modo:
 - ✓ i principali investimenti materiali o immateriali necessari per avviare e realizzare l’iniziativa specificando quali saranno coperti dal contributo;
 - ✓ sintesi descrittiva linee di servizio o link ad allegato 9a ETS per evidenziare economie di scala e sostenibilità economica a tre anni;
 - nell'allegato 9a ETS dovrebbero quindi essere inseriti esclusivamente:
 - ✓ i servizi e prodotti - con i loro costi - che non sono coperti dal contributo e che diano quindi la visione di sostenibilità economica.

Vi chiediamo questo perché se così non fosse nell'Allegato 9a ETS:

- manca il foglio di lavoro con la sezione investimenti con tutte le formule di calcolo per la definizione del conto economico
- alla riga 117 Contributi Pubblici c'è una riga evidenziata che riporta la dicitura inserire qui contributo del Comune e che invece NON dovrebbe esserci o comunque in questa riga non dovrebbe essere riportato il contributo del comune per quanto vi abbiamo detto sopra (ovvero che il prospetto serve solo a descrivere in dettaglio i servizi che non verranno coperti da contributo ma che genereranno sostenibilità economica sia eventualmente durante i 18 mesi che negli anni successivi).

L'interpretazione relativa a cosa inserire nella scheda progettuale è corretta. Si segnala inoltre la possibilità di modificare l'Allegato 9a inserendo eventuali altri fogli che forniscano ulteriori dettagli in merito al modello di sostenibilità e ai calcoli effettuati nella definizione dello stesso ivi compreso un foglio in cui specificare gli investimenti necessari per la realizzazione del progetto con dettaglio di quali saranno coperti con il contributo del comune. In merito alla riga 117 può essere inserita invece una previsione di quelli che saranno le tranche di richiesta e ottenimento del contributo andandole a imputare nel mese in cui si presume saranno richieste e quindi sarà ottenuto il contributo.

CANDIDATURA

- a) È possibile allegare alla candidatura anche un rendering, o delle foto?
No, alla candidatura va allegata solo ed esclusivamente la documentazione prevista dagli Avvisi.
- b) Relativamente ai gruppi informali, i soggetti che devono essere riportati in domanda devono essere esclusivamente quelli che hanno sottoscritto inizialmente la domanda o bisogna già inserire quelli che andranno a costituire l'ETS?
L'art. 3 comma 3 dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini prevede che il gruppo dovrà essere composto dalle stesse persone che hanno sottoscritto la candidatura al percorso della Fase 1, fatte salve alcune eccezioni. Si ritiene ad ogni buon conto che la norma si riferisca alla fattispecie di diminuzione delle persone che compongono il gruppo, e non anche all'aumento di esse. Tale ultima ipotesi si ritiene pertanto ammissibile, soprattutto nei casi in cui l'aumento dei componenti del gruppo informale è dovuto alle previsioni stabilite dal D.Lgs. 117/2017 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

RUNTS

- a) Cosa si intende per "Copia della documentazione necessaria per l'iscrizione al Runts"? Sono obbligati all'invio della suddetta documentazione tutti gli ETS che compongono il partenariato della costituenda ATS?
**Come scritto all'interno dell'allegato 1a ETS, a tale adempimento sono tenute le compagini che devono procedere ad adeguamento statutario o ad altro adempimento similare in virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020. Tuttavia, considerato che il termine previsto per gli adeguamenti statutari è il prossimo 31 maggio, le compagini possono anche non allegare alcunché in merito agli adeguamenti statutari, riservandosi di farlo prima della sottoscrizione della Convenzione.
Resta fermo che tutti gli ETS sono comunque tenuti ad iscriversi al Runts se vogliono partecipare alla Fase 2 di IQ e ottenere il contributo economico previsto dall'Avviso riservato agli ETS.**
- b) Un'associazione culturale che è iscritta esclusivamente al Registro della Camera di Commercio, che non è iscritta né intende iscriversi al Runts, rientra tra i soggetti ammissibili alla Fase 2 - I quartieri dell'Innovazione - avviso contributi del terzo settore?
Un'associazione culturale che, ancorché iscritta esclusivamente al Registro della Camera di Commercio, non intenda iscriversi al Runts, non potrà partecipare alla Fase 2 di IQ e ottenere il contributo economico previsto dall'Avviso riservato agli ETS.

LETTERE DI SOSTEGNO

- a) Da quello che abbiamo capito una lettera di adesione in alcuni casi può includere più organizzazioni. Il nostro progetto ha la possibilità di coinvolgere più enti come Scuole,

università, musei ed associazioni che tra di loro possono essere aggregati in tavoli di lavoro e collaborare per alcuni obiettivi specifici. Quindi abbiamo preparato delle bozze di format in allegato che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione per evitare di sbagliare. Le abbiamo divise per 5 settori: 1 Scuole del territorio (Pedagogia), 2 Università (Scientificità del progetto), 3 Musei (Rete), 4 Cinema Teatro Comunicazione (Narrazione), 5 Realtà di Rigenerazione Territoriale (Rigenerazione urbana).

Fermo restando il limite di cinque lettere di sostegno da allegare alla candidatura, come previsto dall'art. 6 comma 5 lett. l) dell'Avviso riservato agli ETS e dall'art. 6 comma 5 lett. h) dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini, non ci sono problemi a raggruppare, all'interno di ciascuna lettera di sostegno, più realtà divise per ambito tematico, come da esempio proposto nella FAQ. Si rammenta inoltre che il limite di cinque lettere di sostegno riguarda solo la documentazione da allegare alla candidatura, ma il numero complessivo di lettere di sostegno può essere più ampio.

b) Le lettere di sostegno devono essere scritte su carta intestata dell'Ente sostenitore seguendo il modello doc in allegato da Bando. Nel caso in cui l'ente seguisse lo stesso modello di scrittura, ma usasse un layout grafico personalizzato, la lettera sarebbe considerata ugualmente valida?

Certo, non ci sarebbero problemi di sorta.

c) Tra gli allegati del comune c'è un protocollo come modello, visto i protocolli ottenuti fino ad ora con una tempistica molto lunga tipo con l'Asl e l'Università di Napoli, rifare tutta la procedura oltre a essere un delirio di telefonate e chiarimenti ho paura di non farcela nei tempi, e obbligatorio questo modello? Il progetto si è evoluto facendo crescere una rete a supporto del progetto, creando altri protocolli, devo giustificare il cambio dei protocolli rispetto a quelli presentati nella prima fase, rispetto i primi cinque da fare valutare, ho eventualmente basta inserirli a credo senza la valutazione e dei punti.

L'allegato *Modello Lettera di sostegno*, predisposto dal Comune di Napoli, è un riferimento utile e necessario per coloro che non avessero già stipulato protocolli o non avessero acquisito lettere di sostegno. Nel caso prospettato è senz'altro possibile allegare i protocolli già stipulati.

d) Le date dei protocolli firmati possono essere prima del 15 marzo?

Senz'altro sì. Va bene qualunque data entro il termine di scadenza del 15 aprile.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

a) È possibile effettuare una variazione dei tempi del progetto (sempre rientrando nel range 9 - 18 mesi previsto dall'Avviso) rispetto alla prima proposta progettuale?

Sì, purché la variazione in questione sia adeguatamente motivata, magari alla luce delle migliorie al progetto apportate durante la fase di accompagnamento (Fase 1). Si faccia riferimento in proposito a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 dell'Avviso riservato agli ETS, e dall'art. 3 comma 4 dell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini.

- b) Noi siamo un gruppo informale di cittadini, originariamente costituito da quattro persone. Durante questi mesi di formazione abbiamo trovato altre persone disposte ad unirsi a noi per portare avanti il progetto. Queste persone andrebbero anche a costituire con noi l'ETS (nel nostro caso un'impresa sociale) che vogliamo far nascere ai fini del bando. ETS che tra l'altro richiede un numero di soci minimo superiore a quattro persone, quindi un ETS che richiederebbe comunque il coinvolgimento di altre persone per la costituzione. Vorrei quindi chiedere: queste persone possono aggiungersi anche al gruppo informale che si candida alla fase 2?

Anche se la fattispecie prevista nel quesito non è contemplata nell'Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini, si ritiene che l'aumento del numero di componenti rispetto a quello dell'originario gruppo informale sia ammissibile, anche alla luce dei requisiti dimensionali delle varie tipologie di ETS previsti dal D.Lgs. 117/2017 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.